



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2594 di data 5 novembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione alla realizzazione di un nastro trasportatore di risalita a servizio della pista da discesa n. 11/5/25 denominata "ALOH GIGANTE", ubicato nella stazione sciistica di Pozza di Fassa, in Comune di Sen Jan di Fassa.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Sergio BETTOTTI         | - Presidente  |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 29 ottobre 2018, con la quale la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in Sen Jan di Fassa, Piazza de Sen Nicolò, 4, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla realizzazione di un nastro trasportatore di risalita a servizio della pista da discesa n. 11/5/25 denominata "ALOCH GIGANTE", ubicato nella stazione sciistica di Pozza di Fassa, in Comune di Sen Jan di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Mario Pedrotti, datati ottobre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa di un tappeto mobile di risalita per il trasporto esclusivamente di atleti con sci in mano. Il nuovo nastro trasportatore si sviluppa da quota 1640 m s.l.m. a quota 1665 m s.l.m. con lunghezza inclinata di 83 m. e la realizzazione di un sentierino di accesso dal nastro alla zona di partenza delle gare posta a quota superiore (1666 m.s.l.m.). I movimenti di terra previsti sono limitati allo stretto necessario per realizzare un piano di appoggio del nastro trasportatore.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in Sen Jan di Fassa, Piazza de San, Nicolò, 4, alla posa di un nastro trasportatore di risalita a servizio della pista da discesa n. 11/5/25 denominata "ALOCH GIGANTE", ubicato nella stazione sciistica di Pozza di Fassa, in Comune di Sen Jan di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e dell'art. 9, comma 4 del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico e secondo il Prezziario delle opere forestali approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 829 dd. 24 dicembre 2004, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2852 dd. 03 dicembre 2004;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il tappeto mobile di risalita dovrà essere rimosso entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento per l'esecuzione della l.p. 7/87 e che lo stesso, nel periodo estivo, dovrà essere stoccato in prossimità di strutture esistenti in posizione defilata rispetto alle visuali da valle;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr